



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

# COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

Tel. (0161) 47.72.95 – 47.75.03

C.A.P. 13046

Fax (0161) 47.77.70

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33

### OGGETTO:

**Approvazione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI), agevolazioni utenze domestiche e non domestiche per emergenza epidemiologica da COVID-19 e scadenze - ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CORGNATI STEFANO PAOLO - Sindaco	Sì
2. SANDRA FRANCO - Consigliere	Giust.
3. BIANCHETTI MARA - Consigliere	Giust.
4. VERCELLOTTI GIOVANNI - Presidente	Sì
5. MICHELONE CLAUDIO - Consigliere	Sì
6. ALBERA GIULIANA - Consigliere	Sì
7. MOSCA DAVIDE - Consigliere	Sì
8. PIZZAMIGLIO FEDERICO - Consigliere	Sì
9. MACCIONE PAOLA - Consigliere	Sì
10. BARONE CHIARA - Consigliere	Giust.
11. TAMBURELLI ANTONIO - Consigliere	Sì
12. DEMIN ELIA - Consigliere	Sì
13. CRESTO GIOVANNA - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	4

Partecipa all'adunanza il ACTIS -CAPOREALE Anna, Segretario comunale, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Sig. VERCELLOTTI GIOVANNI nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO CHE** l'articolo 1, comma 780, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, il quale dispone testualmente *“A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.”*;

**CONSIDERATO CHE** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n. 443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 31 ottobre 2019 n. 444/2019/R/RIF, recante le disposizioni in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2023 (TITR), che ha l'obiettivo di rafforzare il grado di informazione e la trasparenza, al fine di accrescere la consapevolezza dell'utente dei servizi e così promuovere comportamenti virtuosi, in coerenza con gli obiettivi di carattere ambientale previsti dalla disciplina europea;
- la deliberazione dell'Autorità n. 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità n. 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- l'art. 6 della sopra richiamata deliberazione ARERA n. 443/2019 disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il

piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente - C.O.VE.VA.R. - Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani - ha assunto le pertinenti determinazioni;

**AVUTE presenti** le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

**PRESO ATTO** che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al **comma 652** prevede la facoltà di applicare criteri di commisurazione delle tariffe nel rispetto di "chi inquina paga" di cui all'art.14 della Direttiva 2008/98/CE, sia tenendo conto dei criteri di commisurazione sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, sia della diversificazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti;
- al **comma 654** stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- al **comma 683** dispone che *"il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*;

**VISTI**, in particolare, l'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), con il quale viene, tra l'altro, stabilito che:

- **comma 660.** *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;
- **comma 663.** *"La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento"*;
- **comma 682.** *"Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione*

*di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)"*;

- **comma 688.** *“Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello F24 o con altre modalità di pagamento messe a disposizione dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo.”*;

#### **VISTI:**

- l'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 38 bis, del decreto legge 26.10.2019, n. 124, il quale prevede che nei casi di pagamenti della TARI effettuati tramite modello F24, il tributo provinciale (c.d. TEFA) applicato nella misura massima del 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a far data dal 1 giugno 2020 verrà riversato - al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune – direttamente dall'Agenzia delle Entrate agli enti beneficiari Province e Città metropolitane;
- gli articoli 183 e 198 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificati dall'art. 1, comma 9 e 24, D.Lgs. 03.09.2020, n. 116, i quali disciplinano le competenze dei Comuni in tema di ciclo di gestione dei rifiuti e la definizione di rifiuto urbano;
- l'art. 30, comma 5, del decreto-legge n. 41/2021, convertito in legge n. 69/2021, il quale prevede che la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata entro il 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022;
- il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”*;
- il D.lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che ha apportato modifiche al D.lgs. n.152/2006, con riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;
- i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**RILEVATO CHE** il competente Ente di Governo dell'ambito C.O.VE.VA.R ha approvato e validato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 4 del 15.06.2021 e trasmesso con

nota pervenuta al prot. n° 4078 in data 16.06.2021, il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2021 e la relazione di accompagnamento;

**VISTA** la precedente proposta di deliberazione n° 32 del 30.06.2021 formulata al Consiglio Comunale all'oggetto: *“Tassa sui rifiuti – TARI anno 2021 – Approvazione del Piano Economico Finanziario – PEF – del servizio di gestione dei rifiuti approvato e validato dal C.O.V.E.V.A.R.”* nella quale vengono documentati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

**RICHIAMATI** i seguenti atti emergenziali:

- Dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**PRESO ATTO** che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

**CONSIDERATO CHE:**

- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive

decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;

- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

**ATTESO CHE** le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

**RICHIAMATO** l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

*“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*

*2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*

*3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*

*4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.*

*5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;*

**RICHIAMATO** l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni*

*approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”;*

**DATO ATTO** che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell’agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Livorno Ferraris la somma di 28.684,00 euro;

**VISTA** la nota IFEL del 16.06.2021 che fornisce chiarimenti in ordine al corretto impiego delle risorse stanziare dall’art. 6 del D.L. n. 73/2021 ed in particolare evidenzia che “*per quanto attiene al perimetro di impiego delle risorse in questione, effettivamente l’art. 6 in materia di finalizzazione delle agevolazioni TARI UND 2021 indica le “categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività”. Tuttavia, tale declinazione formale non sembra escludere le attività le cui “restrizioni” si siano determinate non per l’effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione dell’emergenza. Si ritiene, in altri termini, che sia ammissibile estendere il concetto di “restrizioni” nell’esercizio delle rispettive attività a quelle condizioni di rilevante calo dell’attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l’emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive.... Omissis....La scelta di differenziare le misure di agevolazione, a seconda delle diverse condizioni oggettive e soggettive dei possibili beneficiari è interamente demandata al Comune, sempre nel quadro dei criteri generali di ragionevolezza e proporzionalità relativa”;*

**RICHIAMATO** l’art. 27, comma 11, del Regolamento per la disciplina TARI in base al quale: “*Tutte le riduzioni della TARI, previste dalla normativa nazionale che non necessitano di loro adozione in sede regolamentare, sono stabilite e disciplinate nei termini e modalità per la loro fruizione dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe della TARI per l’anno di riferimento”;*

**TENUTO CONTO** che, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l’aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, che sono state fortemente penalizzate durante la pandemia ancora in atto, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni imposte alle attività, l’Amministrazione intende concedere le sotto riportate riduzioni tariffarie per l’anno 2021, per le attività di cui agli allegati B) e C) alla presente deliberazione, in seguito all’emanazione dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale, in continuità con il criterio adottato nel 2020, nel rispetto del vincolo di importo stimato da IFEL pari ad € 28.684,00, in attesa dell’emanazione del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali che attribuirà l’importo definitivo delle risorse stanziare, e precisamente:

- una riduzione del 43% della tariffa (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze non domestiche, stimata in € 22.460,00, con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della minor produzione di rifiuti, tenendo conto dei disagi subiti dalle attività interessate dalle chiusure obbligatorie, dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in ragione dell'emergenza, al fine di sostenerle, così come dettagliate nell'allegato "B" alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale ;

- una riduzione del 21% della tariffa (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze non domestiche, stimata in € 4.862,00, con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della minor produzione di rifiuti, tenendo conto dei disagi subiti dalle attività interessate dalle chiusure obbligatorie, dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in ragione dell'emergenza, al fine di sostenerle, così come dettagliate nell'allegato "C" alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

**RILEVATO CHE** tale forma di intervento, a sostegno delle attività già oggetto delle misure agevolative dello scorso anno, il cui importo complessivo, sulla base delle simulazioni effettuate, è quantificabile in 27.322,00 euro, rientra nelle fattispecie di interventi finanziabili mediante l'utilizzo delle risorse che verranno assegnate ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021 ed eventualmente integrate con altri fondi del Comune;

**VISTO** il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 12.05.2021, con riferimento in particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID non utilizzati nell'anno 2020 per l'importo di € 14.543,51;

**RITENUTO**, inoltre, di avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, comma 660, Legge n. 147/2013, il quale consente di introdurre agevolazioni non comprese nella normativa del tributo (c.d. atipiche) finanziate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, riconoscendo delle riduzioni del tributo anche alle famiglie meno abbienti;

**RITENUTO**, pertanto, di riconoscere, per il solo anno 2021, le seguenti riduzioni alle utenze domestiche, con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione dei disagi subiti durante la pandemia e diminuire la pressione fiscale:

- una riduzione del 2,80% della tariffa (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze domestiche, attualmente stimata in 13.778,00 euro che verrà finanziata con utilizzo di quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID non utilizzati nell'anno 2020 per l'importo di € 14.543,51 residuo;
- una riduzione del 6% della tariffa (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze domestiche, attualmente stimata in 28.697,00 euro, che verrà finanziata per l'importo di 17.718,00 euro da trasferimento per emergenza sanitaria e per l'importo di 10.979,00 euro mediante applicazione di avanzo di amministrazione libero da vincoli;
- **RITENUTO** necessario, per la specificità che le caratterizza, stabilire di applicare nel 2021 le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 anche cumulativamente ad altre tipologie, in deroga a quanto disposto dall'articolo 28 del vigente Regolamento TARI;

**CONSIDERATO CHE** tali agevolazioni tributarie rivestono natura occasionale limitata alla sola annualità 2021, poiché conseguono alla situazione di emergenza sanitaria di tipo



pandemico, e, quindi, non richiedono una specifica modifica regolamentare, oltre a cumularsi alle riduzioni stabili disciplinate dal regolamento del tributo ed a non essere condizionate alla presentazione di una specifica richiesta da parte dei contribuenti beneficiari;

**CONSIDERATO CHE**, sulla base della banca dati dell'utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate ed utilizzando i coefficienti attualmente vigenti, la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche indicate nell'allegato A) secondo le categorie definite nell'allegato stesso;

**DATO**, inoltre, **ATTO CHE** la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal corrente anno e delle variazioni delle utenze;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5% ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124;

**PRESO ATTO** che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, come prevedono l'art. 4, comma 2, D.P.R. n. 158/99 e le linee guida ministeriali per la redazione del PEF, e per l'elaborazione delle tariffe, secondo "criteri razionali", ricorrendo a rilevazioni statistiche, anche a campione, relative alla specifica realtà comunale o a realtà similari per tessuto sociale ed economico, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%;

**VISTO** l'art. 15 comma 2 del Regolamento per la disciplina della TARI: *"La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani;*

**RITENUTO CHE** la ripartizione del predetto costo, nella misura del 79% per le utenze domestiche e del 21% per le utenze non domestiche, rispetti un criterio razionale, in funzione del gettito degli scorsi anni e delle novità introdotte dal nuovo MTR;

**RICHIAMATO** il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.06.2021 ed in particolare, l'articolo 32, comma 3, che prevede: *"Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, secondo le rate e scadenze stabilite annualmente dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle tariffe. In difetto, si riterranno valide le scadenze già previste per l'anno precedente";*

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Livorno Ferraris. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

### **RITENUTO che:**

- Sia pertanto necessario stabilire, come previsto dalla norma regolamentare sopra richiamata, le rate di versamento della TARI per l'anno 2021 e del suppletivo TARI per l'anno 2020;
- Tali scadenze possano essere determinate secondo lo schema seguente:

1. prima rata:	scadenza	16 ottobre 2021
2. seconda rata:	scadenza	16 novembre 2021
3. terza rata:	scadenza	16 dicembre 2021
- Si debba altresì prevedere la facoltà del contribuente di versare il tributo in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, e cioè entro il 16 ottobre 2021;

**RITENUTO**, sulla base delle motivazioni sopra indicate, di approvare per l'anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) sulla base della banca dati dell'utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate ed utilizzando i coefficienti attualmente vigenti, assicurando, in via previsionale, la piena copertura del costo complessivamente quantificato attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche indicate nell'allegato A) secondo le categorie definite nell'allegato stesso ed allegate al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;
- l'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41, cosiddetto DL Sostegni, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: ***“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa***

*corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021*", che ha disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021, delle tariffe e regolamenti TARI al 30 giugno, termini sganciati da quelli di approvazione del bilancio di previsione, spostato al 31.05.2021;

**VISTI:**

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, ove si prevede che *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, introdotto dall'art. 15, comma 1 – lettera b), del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, il quale dispone che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

**TENUTO CONTO CHE** le tariffe entrano in vigore dal 01.01.2021, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 267;

**VISTO** il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

**ATTESA** la competenza del Consiglio Comunale a deliberare, ai sensi dell'art. 42, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 ed ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 22.11.2011, n. 214;

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

**ACQUISITO**, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, pervenuto con nota prot. n° 4434 in data 23.06.2021 da parte del Revisore dei Conti Salvagno Dott. Antonio, firmato digitalmente, che si allega alla presente deliberazione (Allegato D);

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Livorno Ferraris. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

Con voti favorevoli 9, astenuti 0, contrari 0, resi palesemente

## **DELIBERA**

- 1) Di approvare le premesse del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate;
- 2) Di approvare per l'anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) sulla base della banca dati dell'utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate ed utilizzando i coefficienti attualmente vigenti, assicurando la piena copertura del costo complessivamente quantificato attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche indicate nell'allegato A) secondo le categorie definite nell'allegato stesso ed allegate al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che sulla base di quanto sopra, la tariffa è stabilita secondo i seguenti criteri:
  - Addebito complessivo alle utenze domestiche del 79% dei costi risultanti dal piano finanziario e alle utenze non domestiche del restante 21% di tali costi;
  - Applicazione a ciascuna categoria di utenze, domestiche e non domestiche, di cui al D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 e al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), dei coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, indicativi del valore di produzione dei rifiuti e risultanti anche nell'allegato A);
- 4) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto 2) è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario PEF 2021 di cui alla precedente proposta di deliberazione n° 32 del 30.06.2021 formulata al Consiglio Comunale ad oggetto: *“Tassa sui rifiuti – TARI anno 2021 – Presa d’atto del Piano Economico Finanziario – PEF – del servizio di gestione dei rifiuti approvato e validato dal C.O.VE.VA.R”*;
- 5) Di determinare la misura tariffaria giornaliera in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%;
- 6) Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- 7) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto entrano in vigore dal 1° gennaio 2021;
- 8) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Vercelli, nella misura del 5%;
- 9) Di approvare, per l'anno 2021, le scadenze ed il numero delle rate di versamento della TARI per l'anno 2021 e del suppletivo TARI per l'anno 2020 secondo lo schema seguente:
  1. prima rata: scadenza 16 ottobre 2021

2. seconda rata: scadenza 16 novembre 2021  
3. terza rata: scadenza 16 dicembre 2021

con facoltà del contribuente di versare il tributo in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, ossia entro il 16 ottobre 2021;

10) Di approvare, per l'anno 2021, una riduzione del 43% della tariffa (parte fissa + parte variabile), stimata in € 22.460,00 per le sole utenze non domestiche dettagliate nell'allegato "B" alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della minor produzione di rifiuti, tenendo conto dei disagi subiti dalle attività interessate dalle chiusure obbligatorie, dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in ragione dell'emergenza, al fine di sostenerle;

11) Di approvare, per l'anno 2021, una riduzione del 21% della tariffa (parte fissa + parte variabile), stimata in € 4.862,00, per le sole utenze non domestiche dettagliate nell'allegato "C" alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della minor produzione di rifiuti, tenendo conto dei disagi subiti dalle attività interessate dalle chiusure obbligatorie, dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in ragione dell'emergenza, al fine di sostenerle;

12) Di dare atto altresì che le minori entrate conseguenti l'applicazione delle agevolazioni COVID per le sole utenze non domestiche di cui al punto 10) e 11) precedenti, trovano copertura con le risorse che verranno assegnate ai sensi all'art. 6 del D.L. n. 73/2021, nell'importo attualmente stimato da IFEL in € 28.684,00, eventualmente integrate da fondi propri del Comune;

13) Di approvare, per il solo anno 2021, per le utenze domestiche, con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione dei disagi subiti durante la pandemia e diminuire la pressione fiscale, le seguenti riduzioni così suddivise in base alle risorse che verranno impiegate per il loro finanziamento:

- una riduzione del 2,80% della tariffa (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze domestiche, attualmente stimata in 13.778,00 euro che verrà finanziata con utilizzo di quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID non utilizzati nell'anno 2020 per l'importo di € 14.543,51 residuo;
- una riduzione del 6% della tariffa (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze domestiche, attualmente stimata in 28.697,00 euro, che verrà finanziata per l'importo di 17.718,00 euro da trasferimento per emergenza sanitaria e per l'importo di 10.979,00 euro mediante applicazione di avanzo di amministrazione libero da vincoli;

14) Di stabilire, per la specificità che le caratterizza, di applicare nel 2021 le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 anche cumulativamente ad altre tipologie, in deroga a quanto disposto dall'articolo 28 del vigente Regolamento TARI;

15) Di dare atto che le ulteriori agevolazioni di cui all'art. 27 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), che ad oggi sono stimate in € 30.125,00, verranno finanziate mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune - ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 - previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

16) Di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per gli adempimenti connessi all'adozione del presente atto;

17) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 767, della Legge n. 160/2019.

18) Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

\*\*\*

Successivamente il Consiglio Comunale, all'unanimità dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 9 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile *ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000*.

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente  
Firmato Digitalmente  
VERCELLOTTI GIOVANNI

Il Segretario Comunale  
Firmato Digitalmente  
ACTIS -CAPORALE Anna

AGEVOLAZIONI COVID 2019 - UTENZE NON DOMESTICHE

PROGRESSIVO CONTRIBUENTE	CATEGORIA TARI	RIDUZIONE %	SUPERFICIE IN MQ
20	8	43%	80,00
27	20	43%	78,00
47	15	43%	432,00
49	10	43%	65,00
51	15	43%	105,00
53	8	43%	50,00
57	15	43%	872,00
71	10	43%	225,00
71	8	43%	50,00
86	9	43%	158,00
87	12	43%	687,00
92	16	43%	59,00
101	8	43%	18,00
113	17	43%	24,00
113	17	43%	112,00
124	8	43%	263,00
126	8	43%	1.601,00
138	8	43%	330,00
138	15	43%	610,00
158	8	43%	300,00
158	8	43%	130,00
158	8	43%	250,00
167	12	43%	32,00
210	10	43%	47,00
213	9	43%	101,00
215	9	43%	86,00
219	9	43%	49,00
220	12	43%	25,00
221	9	43%	53,00
225	9	43%	110,00
226	12	43%	285,00
228	9	43%	68,00
236	15	43%	280,00
239	9	43%	13,00
239	9	43%	75,00
240	12	43%	48,00
242	10	43%	53,00
243	9	43%	87,00
252	12	43%	85,00
254	10	43%	79,00
264	15	43%	300,00
266	10	43%	113,00
267	12	43%	50,00
268	12	43%	173,00
273	15	43%	400,00



273	15	43%	60,00
276	10	43%	105,00
276	10	43%	25,00
277	8	43%	73,00
280	12	43%	70,00
280	12	43%	46,00
283	12	43%	30,00
285	8	43%	440,00
286	12	43%	50,00
290	12	43%	59,00
291	8	43%	68,00
301	9	43%	115,00
305	9	43%	113,00
306	9	43%	62,00
320	12	43%	140,00
329	16	43%	41,00
329	16	43%	244,00
333	17	43%	143,00
333	17	43%	8,00
334	9	43%	67,00
344	12	43%	363,00
344	10	43%	68,00
344	12	43%	40,00
344	10	43%	134,00
349	9	43%	14,00
351	9	43%	59,00
364	15	43%	107,00
364	15	43%	130,00
369	12	43%	360,00
379	10	43%	40,00
389	12	43%	61,00
390	12	43%	91,00
399	12	43%	670,00
400	9	43%	100,00
408	12	43%	45,00
422	17	43%	91,00
422	17	43%	17,00
424	12	43%	88,00
425	8	43%	70,00
425	12	43%	240,00
429	12	43%	120,00
432	12	43%	40,00
437	12	43%	35,00
441	17	43%	6,00
441	17	43%	68,00
454	10	43%	70,00
459	15	43%	10,00
459	8	43%	310,00
459	8	43%	24,00
469	16	43%	340,00

470	10	43%	38,00
490	9	43%	23,00
491	9	43%	41,00
492	8	43%	75,00
495	16	43%	95,00
504	10	43%	130,00
505	9	43%	62,00
511	9	43%	300,00
514	12	43%	15,00
514	12	43%	90,00
516	8	43%	54,00
524	8	43%	46,00
524	8	43%	103,00
529	1	43%	103,00
539	10	43%	55,00
541	10	43%	51,00
544	12	43%	118,00
544	12	43%	45,00
568	17	43%	149,00
568	17	43%	24,00
576	16	43%	191,00
577	8	43%	43,00
581	1	43%	378,00
584	12	43%	107,00
584	12	43%	669,00
1161	15	43%	388,00
2055	10	43%	75,00
2443	10	43%	29,00
3295	15	43%	760,00
7003	12	43%	15,00
7557	1	43%	173,00
7570	17	43%	156,00
7570	17	43%	9,00
7577	16	43%	95,00
7577	16	43%	11,00
7696	12	43%	41,00
7706	17	43%	104,00
7721	8	43%	38,00
7722	10	43%	160,00
7855	16	43%	190,00
7857	15	43%	26,00
7992	15	43%	685,00
7992	15	43%	165,00
7992	15	43%	423,00
7994	12	43%	800,00
7994	12	43%	1.900,00
7998	8	43%	39,00
8000	1	43%	325,00
8069	10	43%	115,00
8161	10	43%	36,00

AGEVOLAZIONI COVID 2019 - UTENZE NON DOMESTICHE

PROGRESSIVO CONTRIBUENTE	CATEGORIA TARI	RIDUZIONE %	SUPERFICIE IN MQ
87	4	21%	218,00
96	11	21%	100,00
101	13	21%	460,00
101	13	21%	203,00
107	2	21%	64,00
107	2	21%	26,00
209	11	21%	98,00
212	11	21%	52,00
212	11	21%	12,00
278	18	21%	32,00
278	15	21%	18,00
278	15	21%	72,00
287	13	21%	460,00
287	13	21%	9,00
304	13	21%	177,00
326	15	21%	58,00
368	11	21%	367,00
430	11	21%	53,00
469	2	21%	200,00
506	2	21%	13,00
506	18	21%	1.200,00
506	2	21%	212,00
542	2	21%	350,00
543	18	21%	34,00
572	8	21%	37,00
572	8	21%	26,00
574	15	21%	92,00
578	18	21%	377,00
578	18	21%	177,00
592	11	21%	68,00
5984	18	21%	43,00
7665	2	21%	878,00
7699	11	21%	41,00
7718	8	21%	726,00
7861	1	21%	138,00
7985	20	21%	95,00
8162	18	21%	70,00

### **RIPARTIZIONE DEI COSTI FRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE**

L'incidenza dei costi delle utenze domestiche sul totale dei costi viene calcolato in base al rapporto di ripartizione 79/21.

RIPARTIZIONE COSTI FISSI		
79%	Utenze Domestiche (ctuf)	165.836,01
21%	Utenze non Domestiche (ctapf)	44.082,99
100%	Totale Costi Fissi	209.919,00

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI		
79%	Utenze Domestiche	326.228,13
21%	Utenze non Domestiche	86.718,87
100%	Totale Costi Variabili	412.947,00

RIPARTIZIONE COSTI TOTALI		
79%	Utenze Domestiche	492.064,14
21%	Utenze non Domestiche	130.801,86
100%	Totale Costi	622.866,00

### COEFFICIENTI APPLICATI PER LE UTENZE DOMESTICHE

NUMERO COMPONENTI	ka	kb
1	0,84	0,80
2	0,98	1,60
3	1,08	2,05
4	1,16	2,60
5	1,24	3,25
6 o più	1,30	3,75

### RIEPILOGO DELLE TARIFFE DOMESTICHE

Parte fissa al mq per componenti per le utenze domestiche

NUMERO COMPONENTI	FISSO €/MQ
1	0,63938
2	0,74594
3	0,82199
4	0,88300
5	0,94388
6 o più	0,98952

Parte variabile al mq per componenti per le utenze domestiche

NUMERO COMPONENTI	VARIABILE €
1	72,13488
2	144,26842
3	184,84413
4	234,43884
5	293,04799
6 o più	338,13260

### COEFFICIENTI APPLICATI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA	TIPO ATTIVITA'	kc	kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,42	3,40
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	6,03
3	Stabilimenti balneari	0,51	4,16
4	Esposizioni, autosaloni	0,37	3,03
5	Alberghi con ristorante	1,20	9,86
6	Alberghi senza ristorante	0,86	7,02
7	Case di cura e riposo	0,98	8,01
8	Uffici, agenzie	1,07	8,76
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,58	4,64
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	8,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,41	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,88	7,20
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04	8,52
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,67	5,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	6,71
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	6,30	50,28
17	Bar, caffè, pasticceria	5,00	40,65
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07	16,99
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	17,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	8,40	67,66
21	Discoteche, night-club	1,34	11,01

### RIEPILOGO DELLE TARIFFE NON DOMESTICHE

CATEGORIA	TIPO ATTIVITA'	FISSO €/MQ	VARIABILE €/MQ	TOTALE €/MQ
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,72764	0,51949	<b>1,24713</b>
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,28805	0,92071	<b>2,20876</b>
3	Stabilimenti balneari	0,88508	0,63424	<b>1,51932</b>
4	Esposizioni, autosaloni	0,63958	0,46167	<b>1,10125</b>
5	Alberghi con ristorante	2,10292	1,50602	<b>3,60894</b>
6	Alberghi senza ristorante	1,49800	1,07190	<b>2,56990</b>
7	Case di cura e riposo	1,70884	1,22312	<b>2,93196</b>
8	Uffici, agenzie	1,86628	1,33697	<b>3,20325</b>
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	1,01674	0,70896	<b>1,72570</b>
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,73463	1,23914	<b>2,97377</b>
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,47118	1,90186	<b>4,37304</b>
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	1,54247	1,09948	<b>2,64195</b>
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,82269	1,30052	<b>3,12321</b>
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,17421	0,83971	<b>2,01392</b>
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,43750	1,02474	<b>2,46224</b>
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	11,04111	7,67949	<b>18,72060</b>
17	Bar, caffè, pasticceria	8,76299	6,20816	<b>14,97115</b>
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,62757	2,59482	<b>6,22239</b>
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,63647	2,59661	<b>6,23308</b>
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	14,72123	10,33481	<b>25,05604</b>
21	Discoteche, night-club	2,34841	1,68126	<b>4,02967</b>